

ACCORDO SINDACALE

In Roma, addì 19 luglio 2013

- La Federazione Italiana Editori Giornali
- L'Associazione Stampatori Italiana Giornali

da una parte

e

- Il Sindacato Lavoratori Comunicazione
- La Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni
- La Uil Comunicazione

dall'altra

premesso

- che le parti stipulanti hanno istituito, con verbale di accordo del 26 febbraio 1958, un trattamento di pensionamento integrativo di quello della previdenza sociale a favore degli operai ed impiegati dipendenti delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa;
- che con atto del 3 aprile 1958, le stesse parti sociali hanno costituito il Fondo Nazionale di previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani "Fiorenzo Casella" (di seguito per brevità: "Fondo");
- che ambedue gli atti sopra indicati sono stati recepiti nell'ordinamento statale con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 1158;
- che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 22 dicembre 1995, ha disposto l'applicazione al Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani delle disposizioni di cui al comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
- che il Fondo è stato iscritto, in data 13 luglio 1999, nell'albo dei fondi complementari tenuto dalla Covip con il numero 1041;
- che con deliberazione n. 3074 del 12 novembre 2009, la Covip - a seguito di formale duplice istanza formulata dal Fondo - ha stabilito la modifica dell'iscrizione all'albo del Fondo stesso in "soggetto con personalità giuridica", lasciando viceversa invariato il numero di iscrizione;

visto

- che l'articolo 17 dello Statuto del Fondo stabilisce che le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto stesso spettano alle Organizzazioni che hanno costituito l'Ente;
- che l'articolo 1 del Regolamento del Fondo prevede che il Regolamento medesimo costituisce parte integrante dello Statuto;

ritenuto

Amma *GA*

R

19

[Signature]

- che per la gestione del Fondo è stato adottato il sistema tecnico-assicurativo misto a ripartizione e contribuzione definita, con la previsione di due quote di pensione: la prima liquidata con il sistema di calcolo retributivo, per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1994, c.d. quota "a solidarietà"; la seconda liquidata mediante il sistema di calcolo contributivo, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1995;
- che con l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n° 416 (di seguito, in breve: "legge 416"), recante norme per la "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", il Fondo ha esteso le categorie di prestazioni previdenziali integrative assicurate, mediante l'inserimento nella normativa regolamentare di una nuova disciplina sul prepensionamento integrativo dei poligrafici a carico del Fondo stesso, estendendo quanto previsto dall'articolo 37 della suddetta legge n° 416 per l'Assicurazione Generale Obbligatoria,
- che il progressivo squilibrio demografico-attuariale della gestione a ripartizione del Fondo è dovuto fondamentalmente alla crisi strutturale del settore poligrafico;
- che la crisi strutturale, richiamata al punto che precede, ha avuto un impatto negativo sui livelli occupazionali del settore poligrafico e, come già descritto sopra, indirettamente sull'equilibrio tecnico della gestione a ripartizione del Fondo, essendosi verificato, dall'entrata in vigore della legge 416, un calo del numero dei lavoratori attivi di circa il 66%;
- che il disequilibrio tecnico-attuariale della gestione a ripartizione del Fondo ha determinato le Parti sociali, in occasione delle piattaforme di rinnovo del contratto di categoria, ad aumentare l'aliquota contributiva della quota "a solidarietà";
- che detta aliquota – originariamente fissata dall'art. 2 del citato accordo sindacale del 26 febbraio 1958, in una percentuale "che non può essere inferiore al 5,50% e non può essere superiore al 7% delle retribuzioni corrisposte agli impiegati ed agli operai" – è stata successivamente innalzata: in particolare, con l'accordo del 14 dicembre 1990, tale contributo "è [stato] fissato nella seguente misura: - per la quota a carico dell'azienda il 10% della retribuzione dei lavoratori poligrafici dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1991 ed il 10,30% delle retribuzioni medesime con decorrenza dal 1° gennaio 1992; - per la quota a carico del dipendente lo 0,50% delle retribuzioni con decorrenza dal 1° gennaio 1991"; con il successivo accordo sindacale del 19 ottobre 1994, che ha determinato la trasformazione del sistema tecnico-finanziario del Fondo da ripartizione a capitalizzazione, "le parti hanno convenuto quanto segue: ... 2) per garantire la copertura degli oneri relativi ai pensionati iscritti a ruolo sino al 31 dicembre 1994 e le esigenze della nuova gestione a capitalizzazione viene mantenuta l'attuale aliquota contributiva del 10,80%, che verrà separata in due parti di cui la prima del 7%, come aliquota di solidarietà destinata a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia delle quote pensionistiche maturate entro la data sopra indicata, la seconda del 3,80% come aliquota di capitalizzazione, destinata ad incrementare le quote virtuali oggi acquisite dagli attuali iscritti ovvero a costituire la pensione per i nuovi iscritti mediante accredito sui conti individuali"; con l'accordo del 22 luglio 1999, le parti sociali hanno stabilito che "a decorrere dal 1° agosto 1999 l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 14,55% (10,75% per aliquota di solidarietà e 3,80% per aliquota di capitalizzazione) di cui: - 14,05 a carico azienda; - 0,50 a carico dipendente"; con l'accordo del 15 marzo 2001, le stesse parti sociali hanno stabilito di elevare l'aliquota contributiva di solidarietà "- all'11,75% a decorrere dal 1° gennaio 2001; - al 12,75% a decorrere dal 1° gennaio 2002. Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%, comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%"; con accordo del 15 aprile 2003, le parti sociali hanno stabilito di elevare l'allora vigente aliquota di solidarietà a carico delle aziende per il finanziamento del Fondo Casella "- al 13,75% a decorrere dal 1° giugno 2003; - al 14,75% a decorrere dal 1° giugno 2004. Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione

*Comune
GA*

*R
GA*

fissata al 3,80%, comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%"; con accordo del 25 luglio 2005, le parti sociali stabilivano l'elevazione dell'aliquota di solidarietà a carico delle aziende sino " - al 16,75% a decorrere dal settembre 2005; - al 17,75% a decorrere da aprile 2006; - al 18,75% a decorrere dal dicembre 2006. Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80% comprensiva dell'aliquota a carico del dipendente dello 0,50%"; con accordo del 4 aprile 2008, le parti sociali pattuivano l'elevazione dell'aliquota di solidarietà a carico delle aziende sino "al 19,75% a decorrere da aprile 2008; - al 20,75% a decorrere da aprile 2009; - al 21,75% a decorrere da luglio 2010. Resta invariata la misura dell'aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%, comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%";

- che le Parti istitutive hanno costituito un'apposita Commissione per analizzare le problematiche tecniche, relative al disequilibrio tecnico del Fondo stesso, adottando, a legislazione vigente:
- a) l'accordo sindacale del 28 giugno 2012, con il quale le Parti sociali hanno armonizzato il Regolamento del Fondo al decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, recante, tra le altre, l'articolo 24 di riforma del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria;
- b) l'accordo sindacale del 28 giugno 2012, con il quale le Parti sociali hanno stabilito l'aggiornamento dei coefficienti di conversione in rendita al momento del pensionamento del montante dei contributi a capitalizzazione, contenuti in calce all'articolo 22 del Regolamento del Fondo, secondo le crescenti aspettative di vita della popolazione italiana;
- c) l'accordo del 14 dicembre 2012, con il quale le Parti sociali hanno determinato l'importo annuo di cinquanta euro a carico di ogni iscritto, quale contributo per i costi di gestione dei conti individuali, prevedendo inoltre l'armonizzazione dei trattamenti pensionistici integrativi, erogati dal Fondo ai superstiti dei lavoratori attivi e dei pensionati, alla nuova disciplina prevista per l'assicurazione generale obbligatoria dall'articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n° 98, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n° 111;

vista

- altresì l'impossibilità di operare un incremento delle risorse disponibili mediante un ulteriore innalzamento delle aliquote di contribuzione a carico delle aziende, anche in considerazione del forte effetto dissuasivo che le predette elevate aliquote attuali hanno in punto di incremento dei livelli occupazionali e di applicazione dell'accordo collettivo;

visto

- l'articolo 7 bis, comma 2 bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252, per come introdotto, dall'art. 10, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2013, n° 76, in base al quale, "qualora i Fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento, sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei Fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni";

- che tale disposizione è applicabile al Fondo Casella e che la stessa conferma – in relazione alle peculiarità della gestione del Fondo – la facoltà di intervenire sulla rideterminazione delle rendite in corso di pagamento e di quelle future, nel rispetto delle regole procedurali fissate per l'assunzione delle determinazioni in materia;

considerato

- che le misure ad oggi assunte dalle parti istitutive con i richiamati accordi del 28 giugno e del 14 dicembre 2012 non risultano sufficienti al ripiano della situazione patrimoniale del Fondo, come confermato dai Bilanci Tecnici al 31.12.2011 e al 31.12.2012 dell'Attuario del Fondo Casella;
- che risulta indispensabile, alla luce delle risultanze dei citati Bilanci Tecnici dover intervenire senza indugio sulle prestazioni erogate, prevedendo un contributo di solidarietà sulla quota a ripartizione a carico dei pensionati del Fondo (in essere e futuri) in grado di ripristinare un saldo tecnico-finanziario stabilmente positivo fra contributi e rendimenti maturati e prestazioni erogate in un arco temporale congruo;
- che tale contribuzione dovrà essere in grado di condurre nel medio-lungo periodo ad un progressivo riequilibrio finanziario del Fondo;
- che i citati Bilanci Tecnici evidenziano l'insostenibilità dell'attuale situazione demografico – finanziaria: il Fondo "non è in grado di onorare le sue promesse pensionistiche", in assenza di interventi, a far data dall'anno 2018;
- che in assenza di una seria e radicale riforma della disciplina delle prestazioni, il Fondo appare inesorabilmente votato all'insolvenza;

ritenuto

- che, per quanto sopra esposto, e sulla base altresì dell'articolo 7 bis, comma 2 bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n° 252, si ritiene di dover provvedere a rideterminare la disciplina delle prestazioni, intervenendo sulle norme regolamentari esistenti, assumendo l'impegno a monitorare la sostenibilità e la coerenza di tale contribuzione su base annuale, al fine di verificarne la congruità e, se del caso, rimodularla.

Tanto premesso le Parti convengono:

- 1) di introdurre, a far data dal 1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2019, sulle pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché sugli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, un contributo di solidarietà nella misura del 25%, computato sull'importo complessivo dei trattamenti erogati integralmente con il sistema a ripartizione, ovvero sull'importo della quota a ripartizione di quelli erogati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a del Regolamento del Fondo;

Comi
GA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

2) di monitorare la congruità e la attualità del contributo di cui al punto 1) attraverso l'esame annuale dei Bilanci Tecnici, anche al fine di adottare eventuali rimodulazioni di entità e di durata dello stesso;

3) di aggiungere nel Regolamento del Fondo il seguente articolo 22 bis:


"1. A tutte le pensioni dirette, indirette, reversibili, nonché agli assegni di invalidità temporanea, già liquidati o di futura liquidazione, è applicato un contributo di solidarietà pari al 25%, a far data dal 1 gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2019.

2. Il predetto contributo è computato:


- a) sul complessivo importo dei trattamenti liquidati integralmente con il sistema a ripartizione;
- b) sull'importo della quota a ripartizione dei trattamenti liquidati con il sistema misto di cui all'art. 22, comma 2, lettera a."

Letto, confermato e sottoscritto,

FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

Giulio Anselmi



SINDACATO LAVORATORI
COMUNICAZIONE

Walter Pilato


ASSOCIAZIONE STAMPATORI
ITALIANA GIORNALI

Gianni Paolucci


FEDERAZIONE
INFORMAZIONE SPETTACOLO
TELECOMUNICAZIONI

Maurizio Giustini


UIL
COMUNICAZIONE

Alessandro Cucchi
